



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 27

ORDINANZA SINDACALE

N. 27 DEL 31-03-2023

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, relativa all'adozione di misure precauzionali a seguito dell'incendio verificatosi presso l'azienda GAMMA PRODUCTIONS srl con sede a Bevagna in Via delle Industrie n.3

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 31 marzo 2023, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle ore 13,30 si sviluppava un incendio presso l'impianto GAMMA PRODUCTIONS srl con sede a Bevagna in Via dell'Industria, n.3;
- l'incendio interessava un capannone sito all'interno del perimetro dell'azienda generando un denso fumo di colore nero con direzione prevalentemente nord;

PRESO ATTO del verbale della riunione urgente tenutasi nella sede del Comune di Bevagna alla presenza di amministratori e dipendenti del Comune di Bevagna, personale di Arpa Umbria e di USL Umbria 2, trasmesso dal Sindaco del Comune di Bevagna che di seguito si riporta nella parte decisoria:

“Sulla base delle prime informazioni disponibili, anche a seguito del sopralluogo effettuato prima dell'incontro, si è potuto constatare che l'incendio sviluppatosi intorno alle 13,30 circa è proseguito con evidente e consistente fumo nero, prevalentemente con direzione nord.

Le operazioni di spegnimento coordinate dal Vigili del Fuoco proseguivano per le ore successive.

Arpa Umbria provvedeva ad installare un campionatore di particolato atmosferico Eco-Emergency per valutare la qualità dell'aria in prossimità dell'incendio con particolare riferimento al particolato, alle diossine e ad altri microinquinanti.

I primi dati delle misurazioni saranno disponibili nei prossimi giorni dovendo i campioni essere sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio.

Dalle informazioni verbali rese dai titolari risulterebbe che non siano presenti tettoie e/o materiali contenenti amianto coinvolti nell'incendio.

Successivamente ARPA e USL Umbria 2 valuteranno la necessità di effettuare specifiche campagne di campionamento anche sulle matrici alimentari in funzione dello studio di ricaduta che Arpa

redigerà nei prossimi giorni, in funzione dei dati raccolti nell'immediatezza dell'incendio (durata dell'incendio, temperatura, direzionalità del fumo, condizioni meteorologiche, ecc.).

Considerata l'intensità dell'incendio, che dalle prime informazioni sembrerebbe aver interessato materie plastiche stoccate all'interno della ditta, nonché la durata dell'evento, si reputa necessario, nelle more di una valutazione dei dati che potranno fornire i campionamenti in corso, proporre al Sindaco le seguenti misure precauzionali a salvaguardia della salute pubblica:

- 1) ARPA ed USL, in virtù del principio di precauzione e in attesa dei dati di qualità dell'aria, ritengono opportuno al momento individuare un'area di raggio di 5 km. dal luogo dell'incendio [come da planimetria allegata] all'interno della quale dovranno essere rispettati i seguenti divieti:
 - a) Divieto di raccolta e di consumo di prodotti alimentari coltivati;
 - b) Divieto di raccolta e di consumo di funghi epigei spontanei ed erbe spontanee;
 - c) Divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
 - d) Divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.
- 2) L'USL, in considerazione che allo stato l'incendio non è completamente spento, raccomanda nell'area indicata di tenere chiuse le finestre per le prossime ore e di provvedere – sia in ambito civile che lavorativo – alla chiusura e alla pulizia degli impianti di ventilazione forzata”;

CONSIDERATO che nel suddetto verbale è prevista la trasmissione, a cura del Sindaco del Comune di Bevagna, ai Sindaci interessati per territorio [Cannara, Foligno, Montefalco e Spello] ai fini dell'emissione dei rispettivi provvedimenti ordinativi;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n.9 del 31.03.2023 emessa dal Sindaco del Comune di Bevagna;

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica, e nelle more del completamento delle indagini in corso da parte di ARPA e USL, provvedimenti contingibili ed urgenti volti precauzionalmente ad evitare l'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ancora presenti nell'atmosfera ovvero ricaduti al suolo, recependo le indicazioni proposte da ARPA UMBRIA e USL UMBRIA 2 nella riunione urgente di cui al verbale succitato;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

entro il raggio di 5 km dal luogo dell'incendio, per quanto di interesse del territorio del Comune di Montefalco [come da planimetria allegata]:

- a) il divieto di raccolta e di consumo di prodotti alimentari coltivati;
- b) il divieto di raccolta e di consumo di funghi epigei spontanei ed erbe spontanee;
- c) il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
- d) il divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.

RACCOMANDA inoltre

Nell'area suindicata di tenere chiuse le finestre per le prossime ore e di provvedere – sia in ambito civile che lavorativo – alla chiusura ed alla pulizia degli impianti di ventilazione forzata.

AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg. dalla suddetta pubblicazione;

- ai sensi dell'art.5, comma 3, delle Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Cap. Jean-Pierre POLVERI;

DISPONE

- Che la Forza Pubblica e la Polizia Locale provvedano al controllo dell'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente venga trasmessa a:
 - PREFETTURA di Perugia;
 - REGIONE DELL'UMBRIA – Servizio di Protezione Civile;
 - STAZIONE CARABINIERI di Montefalco;
 - POLIZIA LOCALE, sede;
 - ARPA UMBRIA;
 - USL UMBRIA 2.



Il Sindaco

Luigi Tinti